

Tipologia:	LAVORO		
Protocollo:	2012911	Data: 07.09.2011	
Oggetto:	Certificati di malattia on line		
Riferimenti	L. n.311/04, art. 1, comma 149; D.P.C.M. 26 marzo 2008, art. 8; D. Lgs. n.150/09, art. 69; L. n.183/2010, art. 25; D. L. n.70 del 23 maggio 2011; INPS, circolare n.60 del 16 aprile 2010; INPS, circolare n.119 del 7 settembre 2010; INPS, circolare n.164 del 28 dicembre 2010; INPS, circolare n.21 del 31 gennaio 2011; INPS, messaggio n.6143 del 10 marzo 2011; INPS, messaggio n.9197 del 20 aprile 2011; INPS, circolare n.18901 del 16 luglio 2010; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n.4 del 18 marzo 2011.		

CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINE

Gentile Associato,

come noto il 13 settembre p.v. si completerà definitivamente il processo di digitalizzazione attraverso il quale, nell'intento di realizzare l'armonizzazione tra il settore pubblico e privato, si perfezionerà il passaggio dall'attuale modalità di certificazione cartacea delle assenze dal lavoro per malattia, all'ormai prossimo sistema telematico in cui i suddetti certificati cesseranno di esistere, almeno fisicamente.

Tale processo, avviato dal 2004 dalla L. n. 30.12.2004, n. 311 è stato da ultimo completato attraverso il Collegato Lavoro recentemente entrato in vigore (vd. art. 25, L. n.183/2010). Tale normativa disciplina, infatti, che la nuova procedura telematica divenga l'unica utilizzabile, salvo si verifichino le ipotesi derogatorie esplicitate dall'Inps con la circolare n. 9197 del 20 aprile 2011.

In particolare, la suddetta circolare indica come situazioni di natura tecnico-procedurale al verificarsi delle quali persiste l'obbligo di esibizione cartacea del certificato di malattia sia all'Inps che al proprio datore di lavoro, gli eventi morbosi che:

- richiedono ricovero ospedaliero;
- vengono certificati da strutture di pronto soccorso o da medici privati ancora non abilitati all'invio telematico;
- negli altri casi in cui sussiste una reale impossibilità per il medico di utilizzare il sistema di trasmissione telematica (circ. n.4/2011 del Dip. Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro).

Dal punto di vista più strettamente pratico l'Inps, va detto, ha inteso già da tempo fornire le istruzioni operative atte a realizzare la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia attraverso propria circolare, la n. 60 del 16 aprile 2010, mediante la quale vengono puntualmente indicate le fasi in cui si estrinseca la procedura di invio.

In sintesi:

1. i medici certificatori dipendenti del SSN o convenzionati inviano il certificato all'Inps tramite il SAC (servizio di accoglienza centrale) predisposto dal Ministero dell'Economia;
2. a seguito dell'invio, il SAC fornisce il numero identificativo del certificato (protocollo);
3. il medico stampa copia cartacea del certificato e attestato di malattia e li consegna al lavoratore con l'indicazione del numero di protocollo, il quale risulterà di fondamentale importanza per compiere le operazioni di seguito indicate;
4. l'Inps, mediante il ricorso alle informazioni presenti sulle proprie banche dati individua, per ogni intestatario del certificato, il relativo datore di lavoro.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

Una volta completata questa ultima fase l'Inps mette a disposizione le informazioni di cui è entrato in possesso prevedendo che le stesse vengano diversamente rese fruibili a seconda dei soggetti che vi accedono (lavoratore o datore di lavoro) e delle modalità da questi utilizzate per realizzare il suddetto accesso. In particolare, qualora ad accedervi sia il lavoratore, egli potrà visionare e stampare **tutti i certificati**, senza limitazione del contenuto, se in possesso di apposito codice Pin tempestivamente richiesto, altrimenti egli avrà solo l'opportunità di visionare il contenuto degli **attestati** qualora l'accesso si realizzi con l'utilizzo del solo codice fiscale e del numero di certificato.

Dal canto suo, il datore di lavoro per prendere visione delle informazioni in oggetto potrà:

- accedere al sito www.inps.it e consultare il contenuto della singola attestazione mediante l'inserimento del relativo numero di protocollo che il lavoratore gli avrà comunicato secondo le modalità in precedenza concordate;
- effettuare la consultazione del contenuto degli attestati direttamente sul sito www.inps.it, previo riconoscimento tramite codice Pin rilasciato dall'Istituto Previdenziale stesso;
- rivolgere apposita richiesta alle strutture territoriali competenti dell'Inps per far sì che le attestazioni di malattia vengano recapitate direttamente sulla propria PEC.

In riferimento a questa ultima opzione, si noti che nel caso in cui disponga di più matricole Inps riferibili alla medesima azienda, il datore di lavoro può richiedere che sulla stessa PEC vengano convogliate tutte le comunicazioni attinenti le diverse matricole.

Per quanto attiene gli obblighi ricadenti sul lavoratore in merito alla necessità di provvedere tempestivamente ad informare il datore di lavoro dello stato di malattia che comporti conseguentemente un'assenza dal lavoro, le nuove previsioni lasciano sostanzialmente impregiudicato il contenuto delle norme normalmente contenute nei contratti collettivi disciplinanti l'obbligo del lavoratore di dare immediata notizia al datore di lavoro della malattia e l'ulteriore e distinto obbligo di giustificare l'assenza (attraverso, per la malattia, l'attestazione medica).

Con specifico riferimento, poi, alle modalità di comunicazione del numero di protocollo del certificato medico, imposto dalle nuove previsioni normative, si suggerisce di predisporre (eventualmente sulla base dei modelli allegati alla presente) alternativamente o una comunicazione indirizzata genericamente a tutti i dipendenti ed esposta in locali di accesso comune (bacheca), oppure una lettera personalizzata, mediante le quali rendere nota al personale la sussistenza del suddetto onere posto in capo ai lavoratori, specificando in particolare le modalità (es. sms, e-mail, fax, o qualsiasi altra ritenuta consona) attraverso cui si prevede che il datore di lavoro venga tempestivamente informato circa la certificazione dello stato di malattia attraverso appunto il protocollo attribuito dal SAC al relativo certificato.

Cordiali saluti.

per **ASSOSNAI**

i consulenti lavoro

Avv. Claudio Enrico Schiavone Rag. Antonio Palmisano